



Milano, 16 Dicembre 2024
CIRCOLARE 2024 - 126

Oggetto: RENTRI. Pubblicati decreti su geolocalizzazione, manuali e procedura di accreditamento per enti, amministrazioni ed organi di controllo | Chiarimenti sulla raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ed esito conferimento

Si informa che, in attuazione del [DM MASE 4 aprile 2023, n. 59 \(RENTRI\)](#), sono stati emanati i seguenti decreti direttoriali:

- ▶ [n. 253](#) del 12 dicembre 2024, con il quale si individuano le caratteristiche che i sistemi di geolocalizzazione devono garantire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- ▶ [n. 254](#) del 12 dicembre 2024, di approvazione dei manuali a supporto degli utenti e degli operatori;
- ▶ [n. 255](#) del 12 dicembre 2024, di adozione della procedura di accreditamento degli Enti e delle Amministrazioni.

Caratteristiche sistemi di geolocalizzazione per la tracciabilità dei rifiuti

Il **decreto n. 253** individua le caratteristiche che i sistemi di geolocalizzazione devono garantire ai fini della tracciabilità dei rifiuti e fissa la data a partire dalla quale le informazioni riguardanti i percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione devono essere rese disponibili.

Per garantire la tracciabilità del percorso è necessario che:

- ▶ il sistema di geolocalizzazione debba essere associato alla targa e al telaio dell'autoveicolo in modo che lo stesso possa essere identificabile univocamente;
- ▶ il rilevamento del percorso debba avvenire attraverso la registrazione di una serie di punti di posizione (coordinate geografiche) ad intervalli temporali tali che, messi in sequenza e collegati fra di loro, generino il percorso effettuato dall'autoveicolo nella data del trasporto del rifiuto;
- ▶ i dati relativi ai percorsi degli autoveicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi, rilevati dai sistemi di geolocalizzazione, devono poter essere esportati in un formato standard fra quelli comunemente usati;
- ▶ i percorsi compiuti dagli autoveicoli devono poter essere visualizzati attraverso mezzi informatici messi a disposizione dall'operatore.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

DA SEMPRE PROTAGONISTI DELL'ECONOMIA CIRCOLARE

SEDE NAZIONALE: VIA RICCARDO LOMBARDI, 19/6 - 20153 MILANO
Segreteria Tel: 0249695934 - e-mail: info@adqdemolitori.it
www.adqdemolitori.it

L'art. 2, comma 2 precisa che le informazioni afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione devono essere rese disponibili con le modalità indicate nel decreto di cui al comma 1, **a decorrere dal 13 Febbraio 2027** [*“dal dodicesimo mese dalla data di cui all'articolo 13, comma 1 lettera c) del D.M. 4 aprile 2023, n.59”*, il quale a sua volta stabilisce: *“c) a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell'articolo 12, comma 1.”*].

Manuali a supporto

Con il **decreto n. 254** è stata approvata la seguente documentazione:

- ▶ Manuale per la tenuta del registro di carico e scarico con i servizi di supporto ([link](#) all'allegato 1);
- ▶ Manuale per l'emissione dei FIR cartacei con i servizi di supporto ([link](#) all'allegato 2);
- ▶ Manuale per l'accesso e l'iscrizione al RENTRI da parte degli operatori ([link](#) all'allegato 3);
- ▶ Manuale per l'accesso e l'iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti delegati ([link](#) all'allegato 4);
- ▶ Manuale per l'accesso e la registrazione al RENTRI da parte dei produttori non soggetti ad obbligo di iscrizione ([link](#) all'allegato 5).

Procedura di accreditamento per enti, amministrazioni ed organi di controllo

Con il **decreto n. 255** è stata adottata la procedura di accreditamento che gli enti, amministrazioni ed organi di controllo di cui all'articolo 19, comma 4 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, devono seguire per accedere alle informazioni contenute nel RENTRI ai fini dello svolgimento delle proprie attività istituzionali, come riportata in allegato al presente decreto.

Nella sezione **“Supporto”** del sito RENTRI sono stati forniti chiarimenti in ordine alla compilazione dei nuovi modelli di registro di c/s digitale e di formulario di trasporto per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e sulla corretta annotazione sul registro di carico e scarico dell'esito conferimento.

1. Compilazione nuovi modelli Registro carico e scarico e Formulario di trasporto

Per quanto riguarda la compilazione dei nuovi modelli di **Registro di c/s digitale** si chiarisce che “I soggetti che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi sono obbligati alla tenuta in formato digitale del registro cronologico di carico e scarico ed alla trasmissione dei



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

DA SEMPRE PROTAGONISTI DELL'ECONOMIA CIRCOLARE

SEDE NAZIONALE: VIA RICCARDO LOMBARDI, 19/6 - 20153 MILANO
Segreteria Tel: 0249695934 - e-mail: info@adqdemolitori.it

relativi dati al RENTRI a partire dal 13 febbraio 2025. I soggetti che operano con le modalità semplificate di cui all'art. 4 del decreto 1° febbraio 2018 che tengono il registro di carico e scarico attraverso la conservazione in ordine cronologico per cinque anni dei formulari di identificazione rifiuti NON devono trasmettere al RENTRI alcun dato."

Per quanto riguarda il **Formulario di trasporto** "I soggetti di cui sopra a partire dal 13 febbraio 2025 devono utilizzare il nuovo modello del formulario di identificazione del rifiuto, riportato all'Allegato II del D.M. 4 aprile 2023 n.59, ma non sono tenuti alla trasmissione dei dati al RENTRI in quanto trattasi di rifiuti non pericolosi."

2. Annotazione sul registro di carico e scarico dell'esito conferimento

Sull'argomento, si chiarisce che "laddove il produttore non abbia ricevuto la copia completa dei FIR entro i termini previsti per la registrazione dello scarico, le informazioni richieste nella sezione esito conferimento devono essere inserite con una registrazione di rettifica, associata alla registrazione dello scarico. Infine si ricorda che non deve essere rettificato il carico, in quanto la quantità indicata nel campo 13 può essere stimata in assenza di uno strumento di misura. Spetterà all'operatore mantenere aggiornate le giacenze, eventualmente avvalendosi del sistema gestionale".

In ultimo si sottolinea come devono essere correttamente interpretati i punti 1.5 e 2.3 delle "Istruzioni per la compilazione del registro di carico e scarico", con la specifica che "le informazioni richieste nella sezione esito conferimento devono essere inserite con una registrazione di rettifica, associata alla registrazione dello scarico, dove la data da riportarsi al campo 2 (Data della registrazione) corrisponde alla data in cui è stata effettuata l'operazione di rettifica".

La Segreteria